



16.12.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1266/2009, presentata da H. H. Rogers, cittadino britannico, sull'inceneritore di rifiuti di El Campello, Alicante

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazioni in merito delle emanazioni tossiche provenienti dall'inceneritore di rifiuti di El Campello, che, a suo parere, viola la direttiva 2000/76/CE, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 11 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“Il firmatario esprime preoccupazioni per le condizioni operative di un impianto d'incenerimento dei rifiuti in prossimità di El Campello, nella regione di Alicante (Spagna).

Gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con una capacità superiore alle 3 tonnellate all'ora rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (in prosieguo: la direttiva IPPC)¹. Tali impianti devono altresì rispettare le disposizioni della direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti (in prosieguo: la direttiva sull'incenerimento dei rifiuti)².

¹ GU L 24 del 29.7.2008, pag. 8.

² GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

La direttiva IPPC prevede che gli impianti che rientrano nel suo ambito di applicazione operino nel rispetto delle autorizzazioni, compresi i valori limiti di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili, intese a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. La prevenzione o la riduzione di emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo dovranno, di conseguenza, essere esaminate in base ad autorizzazioni ambientali rilasciate conformemente alla direttiva IPPC.

La Commissione ha adottato una serie di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF), che riguardano le attività rientranti nel campo di applicazione della direttiva IPPC, di cui le autorità competenti devono tener conto in fase di determinazione di valori limite di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili, parametri equivalenti o misure tecniche per detti impianti. Nell'agosto 2006 è stato adottato un BREF sull'incenerimento dei rifiuti.

L'impianto deve inoltre osservare i valori limite di emissione, nonché i requisiti di monitoraggio stabiliti nella direttiva sull'incenerimento dei rifiuti.

Conclusioni

La Commissione inviterà le autorità spagnole a fornire informazioni al fine di valutare le modalità di applicazione delle disposizioni delle direttive IPPC e sull'incenerimento dei rifiuti per quanto riguarda questo impianto specifico.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 11 novembre 2010

Come indicato nella precedente comunicazione, la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole di fornire raggugli in merito all'impianto in oggetto. Sono state sollevate questioni inerenti al permesso e all'applicazione delle direttive 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC)¹, e 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti².

Nella loro risposta, le autorità spagnole hanno informato la Commissione in merito a quanto segue:

- l'impianto non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva IPPC, nonostante non si tratti di un impianto per l'incenerimento dei rifiuti, ma di una discarica, come definito nel punto 5.4. dell'allegato I della succitata direttiva;
- l'impianto è dotato di una struttura a biogas in cui dal trattamento dei rifiuti organici si produce biogas. Il biogas viene successivamente incenerito. Tale attività non rientra nel campo di applicazione della direttiva sull'incenerimento dei rifiuti dal momento che non copre l'incenerimento delle sostanze gassose³;
- la struttura dispone di un'unità di trattamento delle acque reflue in cui una caldaia di piccole

¹ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

² GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

³ Articolo 3, paragrafo 1.

dimensioni fornisce il calore. Il combustibile utilizzato è un cascame vegetale, pertanto tale attività non rientra nel campo di applicazione della direttiva sull'incenerimento dei rifiuti¹;

- l'impianto detiene un permesso IPPC valido rilasciato il 19 luglio 2005 dall'autorità competente. Tale permesso definisce norme per il funzionamento dell'impianto conformi ai requisiti della direttiva IPPC;

- l'impianto rientra altresì nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE² del Consiglio e i relativi dati sulle emissioni vengono presentati in base allo schema di notifica previsto;

- l'ultima ispezione è stata eseguita dall'autorità competente il 27 ottobre 2009. Nonostante la mancanza di regolamentazione in termini di emissioni di odore sia a livello nazionale sia a livello dell'UE, al fine di affrontare le denunce dei residenti vicini, l'autorità competente ha richiesto all'operatore di adottare ulteriori misure contro tali emissioni.

Alla luce delle suddette informazioni, la Commissione non è in grado di individuare alcuna violazione del diritto ambientale dell'UE.

5. REV II Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

La Commissione ha esaminato le nuove informazioni inviate sulla presente petizione. Esse riguardano solo la questione dell'odore e non contengono alcun elemento nuovo.

La comunicazione precedente, basata sullo scambio di informazioni con le autorità spagnole in merito alle questioni sollevate dal firmatario, è tuttora valida.

¹ Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), punti i) e ii).

² GU L 33 del 4.2.2006.